

pensione, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

La legge n. 335 ha introdotto sostanziali modifiche anche relativamente ai trattamenti ai superstiti.

L'art. 1, comma 41, stabilisce che - limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 335 - in caso di presenza di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70%.

Dispone, inoltre, che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, entro determinati limiti.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto, qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 42, sempre della legge n. 335, dispone che all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla legge stessa.

Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 43, dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art.1, comma 190, dispone la non cumulabilità nella misura del 50 per cento della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Si applica invece la previgente normativa per i lavoratori titolari di pensione al 30 settembre 1996, o che hanno maturato a tale data il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Cioè è prevista la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché di quelle liquidate con decorrenza successiva al 1994 in favore di lavoratori in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni successive al 1994, non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo la metà della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 11, comma 9 e 10, della legge n. 537/1993).

Nel corso dell'anno 1997 sono stati emanati i decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 335/1995.

In particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, attua la delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Com'è noto, la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente in forma contributiva è riconosciuta dalla legge n. 335 a coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema.

Di fatto, come già precisato, tale opzione potrà essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al comma 19 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i

periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive Gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le Gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna Gestione.

Il decreto legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici, in vigore dal 3 novembre 1997, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha sospeso fino al 1° gennaio 1998, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto con decorrenza nel periodo sopraindicato a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, tranne che per i lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica entrata in vigore il 1° gennaio 1998, reca, tra l'altro, disposizioni in materia di previdenza e, particolarmente, di pensionamento di anzianità.

Per quanto concerne la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni la disciplina normativa è

dettata dall'articolo 59, commi 6 e 8.

Il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 57° anno di età nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001 si consegue con un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 58° anno di età.

In ogni caso è consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

Per quanto concerne la decorrenza della pensione di anzianità, coloro che risultino in possesso dei requisiti sopra specificati entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno; qualora i requisiti risultino perfezionati entro il secondo trimestre la decorrenza è dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dal 1° luglio dell'anno successivo. I termini di accesso al pensionamento nel periodo 1° gennaio 1998/31 dicembre 2000 sono differiti di quattro mesi.

Non si applica il differimento di quattro mesi per coloro che possono far valere 40 anni di anzianità contributiva.

Il comma 14 dello stesso articolo 59, dispone che le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1°

gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

Si segnala il decreto interministeriale del 20 novembre 2000 che ha fissato nella misura definitiva dell'1,6% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2000, già attribuito nella misura previsionale dell'1,5%. I conguagli di pensione per lo scostamento verificatosi sono stati erogati in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2001. Sempre in tema di perequazione si ricorda che l'art. 59, comma 13, della legge 449/1997 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1999, e per un periodo di tre anni, l'indice di perequazione delle pensioni:

- è applicato nella misura del 30% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
- non trova applicazione per le fasce di importo dei trattamenti superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Infine si segnala la legge 23 dicembre 1998, n. 488, che, all'art. 77, ha previsto, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2000 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presenta un disavanzo economico di esercizio di 2.147 miliardi.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2000 passa da 7.677 miliardi a 5.530 miliardi.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1996	9.036	9.619	- 583	10.039
1997	8.968	10.368	-1.400	8.640
1998	9.925	11.108	-1.183	7.456
1999	12.831	12.610	221	7.677
2000	9.966	12.113	-2.147	5.530

Poiché il risultato di esercizio dell'anno 1999 risulta gonfiato per effetto di una operazione di riaccertamento crediti e quello dell'anno 2000, viceversa, è penalizzato dalla rettifica dell'operazione (cfr il commento alla voce "Contributi a carico degli iscritti" e "Entrate non classificate in altre voci"), al fine di dare una visione reale, ancorché extra-contabile, dei risultati di esercizio dei due anni considerati, si riportano di seguito i dati depurati dell'operazione di riaccertamento.

(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1996	9.036	9.619	- 583	10.039
1997	8.968	10.368	-1.400	8.640
1998	9.925	11.108	-1.183	7.456
1999	10.958	12.610	-1.652	5.804
2000	11.839	12.113	-274	5.530

Dalla lettura di questi ultimi dati si evince che nell'anno 2000 vi è un

miglioramento del risultato di esercizio rispetto all'anno precedente.

• • •

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano evidenziati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2000, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate e con quelli accertati per il 1999;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1999 e 2000.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO
		1999	1ª Nota di variazione	Aggiornato	2000
1	PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:		(in miliardi di lire)		
	Avanzo patrimoniale.....	7.456	7.677	7.677	7.677
2	ENTRATE:				
	Contributi a carico degli iscritti.....	10.895	9.739	9.898	9.011
	Contributi di cui all'art.20, L.724/1994.....	(...)	-	-	(...)
	Quote di partecipazione degli iscritti.....	204	176	207	236
	Redditi e proventi patrimoniali.....	45	21	17	23
	Poste correttive e compensative di uscite.....	90	173	97	236
	Entrate non classificabili in altre voci.....	690	31	86	78
	Trasferimenti dalla GIAS.....	4	...	47	42
	Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.....	-	(...)
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	1	1	1	1
	Variazioni patrimoniali straordinarie.....	32	...	-	14
	Prelievi da accantonamenti e fondi.....	870	22	12	325
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	12.831	10.163	10.365	9.966
3	USCITE:				
	Spese per prestazioni istituzionali.....	9.899	10.854	10.610	10.618
	Trasferimenti passivi.....	55	52	56	54
	Spese di amministrazione.....	270	303	310	307
	Oneri finanziari.....	152	97	113	27
	Poste correttive e compensative di entrate.....	364	370	364	366
	Uscite non classificabili in altre voci.....	1	1	1	1
	Accantonamenti per oneri presunti di competenza.....	-	0	-	(...)
	Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.....	2	2	2	1
	Oneri tributari.....	10	12	10	10
	Variazioni patrimoniali straordinarie.....	888	-	-	334
	Svalutazione e deprezzamenti.....	969	-	-	395
	TOTALE DELLE USCITE.....	12.610	11.691	11.466	12.113
4	RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
	Avanzo (+) Disavanzo(-).....	221	-1.528	-1.101	-2.147
	PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
	Avanzo patrimoniale.....	7.677	6.149	6.576	5.530

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2000, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Come si rileva dalla relazione al bilancio consuntivo dell'anno 1999, alla fine dello stesso anno il confronto fra la situazione contabile dei crediti contributivi e l'importo dei crediti ceduti ha portato ad un accertamento provvisorio di crediti per 1.256 miliardi.

Tale accertamento provvisorio è stato necessario in quanto le riscossioni rimaste da specificare, pari a 1.978 miliardi, che di norma sono riferibili a crediti già accertati, non trovavano capienza nei crediti contabilizzati residuati dopo aver sottratto quelli ceduti, risultati pari a 722 miliardi.

Da un esame successivo, effettuato nell'anno 2000, dei dati relativi ai crediti ceduti è emerso che i versamenti per un importo di 1.447 miliardi, effettuati tramite F24 e relativi alla rata in scadenza il 16 novembre 1999, non erano stati acquisiti negli archivi di gestione e, pertanto, in sede di cessione erano stati qualificati come crediti ed inseriti negli elenchi definitivi compilati alla data del 31 marzo 2000.

In realtà si trattava di riscossioni relative a contributi correnti, regolarmente inseriti in contabilità, ma che per un ritardo nell'acquisizione, sono figurati come crediti.

Nei confronti dell'operazione di cessione tale situazione non ha prodotto effetti in quanto oggetto del contratto di cessione sono i crediti in sofferenza, cioè le rate scadute e non pagate, e non quelle regolarmente pagate dall'interessato alle scadenze previste, come nel caso in specie.

Viceversa, il ritardo nell'acquisizione delle riscossioni ha prodotto, a seguito dell'accertamento provvisorio di 1.256 miliardi, un beneficio per la gestione artigiani nel 1999 che viene annullato nell'anno 2000, producendo un effetto contrario, e quindi negativo, per la gestione nel corrente esercizio.

Considerato che il maggior accertamento dell'anno 1999 ha migliorato in modo fittizio il risultato di esercizio dell'anno 1999 e peggiorato quello dell'anno 2000, per una comparazione corretta dell'andamento della gestione negli anni 1999 e 2000, *si*

propone un'ulteriore sintesi della "Situazione economico patrimoniale", da cui si ha la visione della reale situazione avutasi nel 1999 e nel 2000 e la neutralizzazione dell'operazione, ai fini dell'avanzo patrimoniale al 31/12/2000.

Da quanto sopra deriva che i contributi dell'anno 2000 ammontano a 9.011 miliardi con una diminuzione di 1.884 miliardi rispetto all'anno precedente. Se si neutralizza l'operazione sopra descritta, i contributi dell'anno 2000 presentano un incremento di 628 miliardi (10.267-9.639) rispetto all'anno precedente.

Inoltre si segnala che ha inciso nella quantificazione di detto importo:

- l'aumento del limite minimo e massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso è stato pari rispettivamente a lire 22.688.224 e a lire 110.540.000;
- l'aumento dello 0,20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000, dell'aliquota contributiva stabilito dall'art.59, comma 15, della legge 449/1997, che è passata al 16,20 per cento fino a lire 66.324.000 e al 17,20 per cento da lire 66.324.001 a lire 110.540.000. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni l'aliquota è pari al 13,20 per cento, con una riduzione di tre punti percentuali;
- l'aumento del numero degli iscritti alla Gestione che passa da 1.817.200 del 1999 a 1.833.383 del 2000 (+16.183 unità).

Infine, per completezza di informazione, si fa presente che, nei contributi di che trattasi, sono compresi, per 134 miliardi, quelli relativi ai soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione degli artigiani che hanno diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 448/1998. L'importo è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

L'analisi completa del predetto gettito contributivo viene riportata nell'allegato n.4, ove sono evidenziati i contributi per l'indennità di maternità previsti nella misura di £ 14.500 annui per iscritto, stabilito dall'articolo 49, comma 1, della legge 488/1999, con decorrenza 1/7/2000, a fronte delle 18.936 precedentemente previste.

La riduzione consegue all'accollo alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di un importo pari a 3.000.000 della prestazione di maternità spettante.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

(senza l'accertamento provvisorio effettuato nel 1999 di 1.256 mld. per contributi e 617 mld. per sanzioni)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1999	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000
		1 ^a Nota di variazione	Aggiornato	
1 PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:		(in miliardi di lire)		
Avanzo patrimoniale.....	7.456	5.804	5.804	5.804
2 ENTRATE:				
Contributi a carico degli iscritti.....	9.639	9.739	9.898	10.267
Contributi di cui all'art.20, L.724/1994.....	(...)	-	-	(...)
Quote di partecipazione degli iscritti.....	204	176	207	236
Redditi e proventi patrimoniali.....	45	21	17	23
Poste correttive e compensative di uscite.....	90	173	97	236
Entrate non classificabili in altre voci.....	73	31	86	695
Trasferimenti dalla GIAS.....	4	...	47	42
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.....	-	(...)
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	1	1	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	32	...	-	14
Prelievi da accantonamenti e fondi.....	870	22	12	325
TOTALE DELLE ENTRATE.....	10.958	10.163	10.365	11.839
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	9.899	10.854	10.610	10.618
Trasferimenti passivi.....	55	52	56	54
Spese di amministrazione.....	270	303	310	307
Oneri finanziari.....	152	97	113	27
Poste correttive e compensative di entrate.....	364	370	364	366
Uscite non classificabili in altre voci.....	1	1	1	1
Accantonamenti per oneri presunti di competenza.....	-	0	-	(...)
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.....	2	2	2	1
Oneri tributari.....	10	12	10	10
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	888	-	-	334
Svalutazione e deprezzamenti.....	969	-	-	395
TOTALE DELLE USCITE.....	12.610	11.691	11.466	12.113
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Avanzo (+) Disavanzo(-).....	-1.652	-1.528	-1.101	-274
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale.....	5.804	4.276	4.703	5.530

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Accertate in complessivi 236 miliardi, attengono, prevalentemente, ai contributi per la prosecuzione volontaria (34 miliardi) e ai proventi per divieto di cumulo fra pensioni e retribuzioni (202 miliardi).

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 23 miliardi, si riferiscono quasi interamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente con l'INPS. La diminuzione di 22 miliardi, rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente, deriva dai minori capitali disponibili per effetto della peggiorata situazione finanziaria della gestione.

Peraltro, il saggio di remunerazione passa dal 3,643% del 1999 al 4,933% del presente esercizio, così come disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.137 del 2 maggio 2001, sulla base del tasso reale d'inflazione, maggiorato di una quota variabile desunta dall'andamento del mercato finanziario, come previsto dall'art. 34 del Regolamento di contabilità.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - Accertate in 236 miliardi riguardano, principalmente, i recuperi di prestazioni pensionistiche a carico di titolari di pensione già integrata al trattamento minimo, beneficiari di nuovi trattamenti pensionistici, ovvero recuperi determinatisi a seguito di ricostituzioni.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Come si rileva dalla relazione al bilancio consuntivo dell'anno 1999, alla fine dello stesso anno il confronto fra la situazione contabile dei crediti per sanzioni e l'importo dei crediti ceduti ha portato ad un accertamento provvisorio di crediti per 617 miliardi, analogamente a come avvenuto per i contributi.

Sulla scorta dei dati più aggiornati alla fine dell'anno 2000, tale accertamento si riduce a 58 miliardi e, complessivamente, la voce di che trattasi è pari a 78 miliardi,

in quanto comprende interessi di dilazioni e entrate varie per 20 miliardi.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE – Ammontano a 14 miliardi, si riferiscono, per la quasi totalità, alla eliminazione di residui passivi concernenti debiti per rate di pensioni prescritte.

PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI E FONDI - Accertati in complessivi 325 miliardi, riguardano per 316 miliardi, il prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi per la copertura dell'importo dei crediti contributivi eliminati nell'anno e, per 9 miliardi, il prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare, per la relativa perdita dell'anno 2000.

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano, complessivamente, a 10.618 miliardi ed attengono, quasi interamente, a rate di pensioni (10.569 miliardi), il cui onere, al netto della parte ritenuta di natura non previdenziale, posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, analizzata nell'allegato al bilancio n. 8, presenta un incremento di 719 miliardi, rispetto all'anno precedente, da imputare sia al maggior numero di pensioni in essere (+39.051), sia all'aumento del valore medio delle stesse, sul quale incide l'adeguamento della perequazione automatica determinata nella misura definitiva del 1,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 dal D.M. 20 novembre 2000, già applicato nella misura previsionale dell'1,5 per cento.

L'ammontare degli oneri non previdenziali, per l'anno 2000, risulta pari a 1.613 miliardi, a fronte di 1.586 miliardi dell'esercizio precedente. L'apporto complessivo dello Stato così come stabilito dalla Conferenza dei servizi del 20 settembre 2000, riguarda, principalmente, la copertura dell'onere relativo alle pensioni di invalidità liquidate ante legge n. 222/1984 (690 miliardi) e quello relativo alla quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata (677 miliardi) - (allegato n.8).